Tribunale di Bologna, sez. III, n. 2256 – 27/12/2017. Est. Iovino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, X conveniva in giudizio l'avv. Y, al fine di farne accertare la responsabilità professionale, per inadempimento grave nello svolgimento del mandato professionale in relazione alla causa civile n. 1760/2012 R.G. GdP Bologna, e vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, complessivamente quantificati in 7.050,13.

Nel giudizio così radicato si costituiva l'avv. Y, il quale chiedeva: in via principale, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, di essere manlevato dalla propria assicurazione Generali Italia S.p.a (nel prosieguo Generali) ed a tale ultimo fine chiedeva di essere autorizzato a chiamarla in causa.

Autorizzatane la chiamata, Generali si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata ed eccepiva, nell'eventualità del suo accoglimento, l'esistenza di limiti contrattuali e di massimale pattuiti. Nello specifico Generali contestava la presenza di X sull'autovettura tamponata.

Depositate memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa era istruita mediante produzioni documentali e assunzione di prova orale; era invece respinta l'istanza di acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c. avanzata dalla terza chiamata.

All'udienza del 30.05.2017 erano precisate le conclusioni come in epigrafe ed erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nella estensione massima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, e, quindi, stabilire se in concreto possa ritenersi sussistente la responsabilità professionale dell'avv. Y, occorre anzitutto ripercorrere i fatti, che hanno dato origine alla presente causa.

In data 1 maggio 2002 X, a seguito di un incidente stradale, riportava "distorsione cervicale e trauma toracico", come si evince dal referto di pronto soccorso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (doc. 1 citazione).

In particolare l'incidente e il conseguente danno, erano stati cagionati dal tamponamento da parte dell'autovettura guidata da Ah. Ja. e di proprietà di Fe. Li. in danno di quella di Mo. Ka., ove si trovava, come passeggero, X.

Dal modulo di constatazione amichevole, sottoscritto dai conducenti delle due autovetture coinvolte nel sinistro stradale, si evince che la completa responsabilità dello stesso sia da attribuire a Ah. Ja. (cfr. doc. 3 citazione).

Da verifiche successive, poi, emergeva che l'autovettura di Fe. Li. era priva di copertura assicurativa e, pertanto, X si rivolgeva a Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, la quale però non provvedeva a risarcirgli il danno patito a seguito dell'incidente.

1.1 X - a mezzo dell'avv. Y, a cui aveva conferito mandato - conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bologna Fondiaria Sai e Fe. Li. per vederli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente del 1.05.2002 (proc. n. 11153/06 R.G.). Nel corso del processo era espletata CTU medico legale su X e il consulente, prof. dott. Fr. Ad., gli riconosceva un danno biologico permanente del 2,5%, affermando altresì che "il nesso di causalità è attendibile e soddisfacente" (cfr. doc 16 citazione). La predetta causa si concludeva - in data 24.10.2008 - con ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo per la mancata riassunzione dello stesso nei termini di legge, a seguito dell'interruzione per morte del convenuto, Fe. Li. (cfr. doc. 18 citazione).

1.2 Estinto il primo processo, l'avv. Y, provvedeva a inviare - in data 23.07.2009 e 23.07.2011 - lettere raccomandate indirizzate al Fondo Garanzia Vittime per la Strada c/o Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.a. e al Fondo Garanzia Vittime per la Strada c/o CONSAP S.p.a., anche al fine di interrompere il decorso della prescrizione (cfr. doc. 19 e 20 citazione).

1.3 Successivamente, X, non avendo ottenuto (stragiudizialmente) il risarcimento richiesto all'assicurazione, riproponeva l'azione risarcitoria - sempre a mezzo dell'avv. Y - con atto di citazione notificato in data 26.01.2012 agli eredi di Fe. Li. e a Fondiaria Sai, quale impresa designata del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

All'esito della causa iscritta al n. 1760/2012 R.G., il Giudice di Pace - con sentenza n. 832/2014 - rigettava la domanda di X per intervenuta prescrizione dell'azione. In particolare, il Giudice di Pace così motivava: "la domanda principale svolta dall'attore va rigettata per intervenuta prescrizione dell'azione: e invero dagli atti si evince che la precedente causa RG 11153/06 è stata interrotta dal GdP Pederzoli all'udienza del 5/4/07 per avvenuto decesso del convenuto Li. Fe. e dichiarata estinta ex 305 cpc con ordinanza dello stesso giudice depositata il 24/10/08.

Ciò premesso, si rileva che, per il disposto di cui al c.3 dell'art. 2945 c.c., dal momento della estinzione del procedimento RG 11153/06 è iniziato un nuovo periodo di prescrizione biennale per la riproposizione dell'azione a norma del 1° c dell'art. 310310 cpc; e poiché nella fattispecie l'azione è stata riproposta nella presente causa, con la notifica della citazione agli eredi avvenuta nel gennaio 2012 e prima di tale data l'attore non ha effettuato alcun atto di interruzione ex art. 2943 e seg. c.c., ne consegue che il diritto all'azione era, al momento in cui è stato esercitato, ampiamente prescritto" (cfr. doc. 22 citazione).

1.4 X, imputando l'esito negativo della seconda causa civile (n. 1760/12 R.G. Giudice di Pace di Bologna) all'esclusiva responsabilità professionale del proprio avvocato, Y, per non aver prodotto in giudizio le lettere inviate medio tempore, con le quali aveva interrotto la prescrizione, instaurava il presente giudizio.

Nello specifico parte attrice chiede il risarcimento dei seguenti danni: danno alla persona subito a seguito dell'incidente del maggio 2002, calcolato sulla base della CTU medico legale disposta nel corso della prima causa civile; spese mediche sostenute (di cui produce note pro forma; doc. 5); spese di CTU sostenute nel processo estinto; spese di

lite della seconda causa in cui il Giudice di Pace ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, per le quali è stato notificato atto di precetto a X ad istanza di Unipol-Sai (già Fondiaria Sai). Danni indicati in complessivi 7.050,13.

2. Tali i fatti occorre verificare se possa o meno ritenersi sussistente la responsabilità - per colpa professionale - dell'avv. Y.

3. Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, non si impegna al suo conseguimento, ma solo a prestare la propria opera per raggiungere il risultato (cfr. Cass. civ., 7309/17). Tale lieve sfumatura linguistica porta con sé importanti conseguenze sul piano pratico, non potendo il professionista essere chiamato a rispondere per il mero mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente, se a questo non si accompagna un comportamento del medesimo qualificabile in termini negativi, quale comportamento negligente e/o imperito.

É proprio la modalità di svolgimento della attività professionale a venire in questione al fine di valutare la responsabilità del professionista; modalità di svolgimento da parametrare al criterio valutativo di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., in combinato con quello dell'art. 2236 c.c.

Ciò comporta che l'inadempimento non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere invece valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento della specifica attività professionale.

L'accettazione dell'incarico, infatti, vincola il professionista a rendere la propria prestazione con una diligenza che non è quella "tradizionale" del buon padre di famiglia, bensì quella "professionale" commisurata all'attività prestata, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c. Il professionista, poi, potrà andare esente da responsabilità per colpa lieve - rispondendo unicamente per dolo e colpa grave - laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.).

3.1 Secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza, l'avvocato è dunque responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio. Di contro, nelle ipotesi d'interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. 11906/2016).

3.1.2 La Suprema Corte, per quanto riguarda le questioni relative alla prescrizione, ritiene che rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, non richiedendo normalmente speciali capacità tecniche; viceversa eventuali particolari situazioni di fatto, in cui si presenti incerto il calcolo della prescrizione, vengono lasciate al libero apprezzamento del giudice di merito. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176 co. 2 c.c., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c. (cfr. Cass. civ. 3765/2017).

3.2 Quanto all'onere della prova, in materia di azione di responsabilità professionale l'attore è tenuto a provare, oltre alla condotta inadeguata o negligente del professionista, anche il danno sofferto e il nesso causale tra condotta e danno; il danno, infatti, deve essere stato causato dalla insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista.

Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile qualora, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (in tal senso si veda Cass. 6967/06).

Al riguardo, in una recente pronuncia, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (Cass. civ., n. 1984 del 2016).

Detto in altre parole, affinché possa affermarsi la responsabilità dell'avvocato, occorre la valutazione positiva che la proposizione di una diversa azione o il diligente compimento di determinate attività avrebbero determinato effetti più vantaggiosi per l'assistito: il danno deve essere specificamente provato, e non presunto sulla base della mera negligenza del professionista (in questo senso, tra le altre, Cass. civ. 11901/02, 10966/04 e 6537/06).

4. Ciò premesso, nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti, emerge chiaramente e pacificamente che l'avv. Y ha certamente omesso di allegare e di depositare, nell'ambito della seconda causa civile (procedimento n. 1760/2012 R.G. GdP Bologna), le lettere inviate medio tempore all'assicurazione comprovanti la (asserita) interruzione del termine di prescrizione.

Sul punto basti richiamare la comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta ove si legge "Invero, l'Avv. Y, pur avendo regolarmente inviato le due rispettive lettere, non provvedeva al deposito delle due dette racc. A/R del 23.07.2009 e del 23.07.2011

indirizzate a F.G.V.S. c/o Fondiaria Sai Ass.ni S.p.a. in udienza, omettendo la verbalizzazione dell'invio, illo tempore" (cfr. pag 5 comparsa). A tali affermazioni, di natura chiaramente confessoria, non ha fatto seguito alcuna spiegazione.

5. Evidente, dunque, il comportamento colposamente omissivo dell'avv. Y, alla stregua dei criteri individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata.

A ciò si aggiunge che dalla sentenza di rigetto per avvenuta estintone del diritto per prescrizione si può anche evincere, così traendosene conferma, che il professionista non ha neppure mai fatto alcun riferimento a tali atti interruttivi, tanto è vero che il GdP afferma che prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta nel gennaio 2012, "...l'attore non ha effettuato alcun atto di interruzione ex art. 2943 e segg del C.C....." .

Tale condotta, però, seppur negligente, non basta di per sé sola a fondare la responsabilità professionale di parte convenuta, essendo altresì necessaria la prova, oltre che del danno sofferto, del nesso di causalità fra la predetta condotta omissiva e la determinazione del danno.

Basti qui richiamare una recente sentenza della Cassazione ove si afferma che "la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni" (Cass. civ., n. 22606/2016).

5.1 Ciò chiarito, occorre accertare se nel caso in esame la condotta colposa dell'avvocato, che non è seriamente discutibile, sia collegata causalmente al lamentato danno.

In particolare, occorre verificare se il rigetto della domanda proposta con la seconda causa civile, a cui l'odierna parte attrice collega i danni oggi richiesti (mancato ristoro del danno da sinistro stradale), sia ricollegabile all'omissione dell'avv. Y.

Come sopra evidenziato, trattandosi di causalità omissiva, incombeva su parte attrice l'onere di provare - secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non" - che l'esito della controversia le sarebbe stato verosimilmente favorevole, qualora l'avvocato avesse allegate e depositato in giudizio le raccomandate inviate nel luglio 2009 e 2011 al Fondo Garanzia Vittime della Strada e all'Impresa assicurativa designata.

Di fatto parte attrice ha fondato tale prova unicamente sulle parole impiegate dal Giudice di Pace nella parte motiva della sentenza. In particolare, il riferimento è alla parte della sentenza n. 832/2014 ove si legge che "per il disposto di cui al c.3 dell'art. 2945 c.c., dal momento della estinzione del procedimento RG 11153/06 è iniziato un nuovo periodo di prescrizione biennale per la riproposizione dell'azione a norma del 1° c dell'art. 310310 cpc; e poiché nella fattispecie l'azione è stata riproposta nella presente causa, con la notifica della citazione agli eredi avvenuta nel gennaio 2012 e prima di tale data l'attore non ha effettuato alcun atto di interruzione ex art. 2943 e seg. c.c., ne consegue che il diritto all'azione era, al momento in cui è stato esercitato, ampiamente prescritto".

È evidente, però, il presupposto erroneo su cui il Giudice di Pace ha fondato la sua motivazione. Da tale sentenza, infatti, parrebbe ricavarsi che il nuovo termine (biennale ex art. 2947, 2^ co., cc) di prescrizione, per esercitare l'azione risarcitoria connessa all'incidente stradale del 1.05.2002, sia iniziato a decorre con la pronuncia dell'ordinanza con cui è stata dichiarata l'estinzione del processo per mancata riassunzione dello stesso nei termini di legge, ossia il 24.10.2008.

In realtà non può essere condivisa l'interpretazione data dal Giudice di Pace al comma 3 dell'art. 2945 c.c., essendo la stessa palesemente in contrasto con il tenore letterale della norma, la quale prevede che "se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo".
Sul punto, la giurisprudenza - tanto di merito quanto di legittimità - è concorde nel ritenere che il comma 3 dell'art. 2945 c.c. introduce una deroga alla regola generale per cui l'interruzione della prescrizione, ad opera dall'atto introduttivo del giudizio, si protrae per tutta la durata del processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza (cfr., tra le altre, Cass. civ. 21201/2017, 23867/2015 e 8720/2010). L'estinzione del processo, infatti, elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.p.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Al riguardo la Suprema Corte ha osservato che "il principio per cui la prescrizione di un diritto non corre per tutta la durata del processo necessario per farlo valere, ma soltanto se questo è definito con sentenza, mentre, se si estingue, l'atto introduttivo ha soltanto efficacia interruttiva istantanea, e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva alcuna gli atti processuali successivi compiuti nel processo estinto, non impedisce di riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione anche ad un atto che, avendo valenza processuale, abbia altresì un contenuto tale da comportare costituzione in mora della debitore, in conformità del principio soggiacente all'insegnamento, pur non recente, di questa Corte, la quale ha avuto modo di precisare che la sopravvenuta estinzione del processo intentato per la risoluzione del contratto non può travolgere l'efficacia sostanziale del comportamento creditorio, qualunque sia il tempo che l'abbia diviso dal momento della proposizione della domanda, anche se cioè tale periodo astrattamente esaurisca la durata legale della prescrizione del diritto azionato, derivando questa inettitudine dall'avvenuto esercizio sostanziale del diritto in

periodo di interruzione della prescrizione (Cass. 24 aprile 1980 n. 2762; nello stesso ordine di idee, v. anche, Cass. 17 marzo 1999 n. 2417)" (cfr. Cass. civ., n. 11016/03).

Conformemente si è sancito che "L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo. Ciò vale anche nel caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ.. per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, atteso che la seconda parte di tale norma, nell'affermare l'effetto vincolante della sentenza di cassazione nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda, intende far salvo solo il principio di diritto enunciato dalla sentenza del giudice di legittimità." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006 Rv. 588264 - 01) e che "L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio."

(Sez. 2, Sentenza n. 5570 del 08/03/2010 Rv. 611665 - 01; conf. Cass. N. 986 del 1993 Rv. 480464 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5104 del 09/03/2006 Rv. 588264 - 01).

5.2 Chiariti l'esatta interpretazione del dato normativo e l'errore del Giudice di Pace, appare evidente che l'omessa allegazione e produzione delle lettere da parte dell'avv. Y, su cui parte attrice fonda l'azione di responsabilità, non avrebbe comunque inciso sulla decisione della causa.

Infatti, qualora esse fossero state allegate e prodotte è verosimile (id est secondo il criterio del "più probabile che non") ritenere che la pronuncia resa dal GdP non sarebbe

cambiata, in quanto si sarebbe aperto un contraddittorio in ordine alla valenza e alla portata interruttiva delle suddette lettere, che per quanto detto non sussistono.

La prescrizione biennale dell'azione risarcitoria - essendosi estinto il processo - maturava proprio quando si estingueva il primo giudizio civile, nell'anno 2008.

L'azione, pertanto, era già ampiamente prescritta sia quando erano inviate le lettere "interruttive della prescrizione" nel 2009 e nel 2011 sia, a maggior ragione, quando era introdotto il secondo giudizio, nel 2012.

Conseguentemente la domanda attorea va rigettata in quanto infondata, posto che, sostituendo la condotta omissiva contestata con quella attiva doverosa (ossia la produzione delle lettere nel secondo giudizio) il risultato certamente non doveva mutare e verosimilmente non sarebbe mutato: la domanda risarcitoria sarebbe stata in ogni caso respinta, essendosi il diritto prescritto in epoca anteriore al 23.07.2009, quando è stata spedita la prima delle lettere de quibus.

Solo per completezza si osserva che la presente ratio decidendi è del tutto insensibile alla necessità di un'indispensabile allegazione di parte, in quanto (secondo la ricostruzione attorea nella comparsa conclusionale di replica) la prescrizione, eccezione in senso proprio e stretto, non è passibile di rilievo d'ufficio. Ciò in quanto la questione odierna non riguarda l'eccezione di prescrizione ma un giudizio prognostico sull'accoglibilità o meno di un'eccezione che la parte aveva comunque già ritualmente formulato, questione non controversa, nel secondo giudizio e coinvolgente fatti interruttivi (le due lettere raccomandate) che il professionista non aveva né allegato né provato, con la conseguenza che nessuna difesa in parte qua la Compagnia poteva formulare innanzi al GdP, posto che esse lettere vengono in evidenza per la prima volta come fatti interruttivi (omessi) solo nel giudizio odierno e solo per dimostrare la negligenza professionale.

6. Risulta conseguentemente assorbita ogni pronuncia in tema di manleva assicurativa.

7. Le spese, liquidate come in parte dispositiva, seguono il principio della soccombenza.

Per la regolazione delle spese di lite, giova ricordare che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare la parte cui addossare le spese sostenute dal terzo chiamato in causa, pure quando nei suoi confronti non sia proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito. Gli oneri processuali di detto terzo non possono, infatti, gravare sul chiamante, quando all'esito del giudizio anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte (cfr. Cass. n.3956/94; n.3729/90; T. Genova sez. III 14.6.2005; Cass. n.4264/82 e più recentemente Cass. 7431/12 e 12301/05). Sul punto la Suprema Corte, infatti, ha condivisibilmente stabilito che "Il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente ne' nei confronti del chiamato, ne' nei confronti della controparte" (Cass. 3956/94 e 9596/99).

Il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo deve, dunque, essere posto a carico dell'attore in tutte quelle ipotesi in cui la chiamata di detto terzo sia stata necessitata e giustificata dalle tesi del medesimo, rivelatesi, poi, infondate, e ciò in applicazione di quel principio di causalità di cui la soccombenza è solo un elemento rivelatore, anche in assenza di espressa istanza del convenuto chiamante (cfr. Cass. n.3779/81; Cass. n.12301/2005; App. Milano 14.12.99; T. Bologna Sez. I 27.2.2006). "Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in

causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria" [cfr. Cass. civ. Sez. III, 10/06/2005, n. 12301 (rv. 581879); Cass. civ. Sez. III, 02/04/2004, n. 6514 (rv. 571769) e più recentemente Cass. civ., Sez. I, 14/05/2012, n. 7431].

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge la domanda dell'attore nei confronti dell'avv. Y e dichiara, per l'effetto, assorbita la domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti di Generali Italia spa;

- condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto e del terzo chiamato delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno in 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali e di . 250,00 per spese vive in favore del solo avv. Y.

Sentenza esecutiva ex lege.

Bologna, 19.12.2017

Depositata in cancelleria il 27/12/2017